



## **REGOLAMENTO SUL GARANTE DI ATENEO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE**

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	
SENATO ACCADEMICO	14.12.2021
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	20.12.2021
DECRETO RETTORALE	1258/2021 dd. 6.01.2022
UFFICIO COMPETENTE	Unità di staff Organi Accademici

Data ultimo aggiornamento: 6 gennaio 2022

*a cura dell'Ufficio Affari generali e Trasparenza*

*amministrativa*

### **Articolo 1 (Oggetto del regolamento)**

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni del Garante di Ateneo di cui all'articolo 19 dello Statuto dell'Università degli Studi di Trieste.

### **Articolo 2 (Autonomia del Garante)**

1. Il Garante non è soggetto ad alcuna dipendenza gerarchica o funzionale e adempie alle sue funzioni in piena autonomia.
2. L'amministrazione universitaria assicura al Garante le condizioni e i mezzi necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni.

### **Articolo 3 (Procedimento di nomina, durata e revoca dell'incarico)**

1. Il Garante è scelto tra persone di idonea qualificazione, esterne all'Ateneo, con le quali non sia mai stato posto in essere, in precedenza, un rapporto di servizio, che non abbiano ricoperto incarichi o cariche politiche o sindacali a qualsiasi livello o siano politicamente attivi, che non abbiano liti pendenti anche concluse e comunque che non si trovino in situazioni che possano comportare il sorgere di un conflitto di interessi con l'Ateneo tale da limitare la libertà e l'indipendenza verso l'amministrazione medesima e le sue strutture.
2. Il Garante è designato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, e nominato con decreto rettorale. Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
3. Il Rettore provvede a pronunciare la decadenza con proprio decreto qualora, dopo la nomina, il Garante comunichi o venga comunque accertata l'esistenza di cause originarie o sopravvenute di parentela o incompatibilità, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 39/2013, dalla l. n. 241/1990 e dal Codice etico e di comportamento.
4. L'incarico del Garante può essere revocato con decreto del Rettore a seguito di motivata mozione di censura per motivi gravi. La mozione deve essere approvata dalla maggioranza dei tre quinti dei componenti il Senato Accademico.



5. Qualora il mandato stesso venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, il Rettore dovrà provvedere alla convocazione del Senato Accademico per la nuova nomina del Garante entro 30 giorni dalla constatazione della cessazione.

#### **Articolo 4 (Funzioni)**

1. Il Garante ha il compito di intervenire per la tutela di chiunque facente parte della comunità di Ateneo si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, carenze, disfunzioni o ritardi imputabili ad atti, provvedimenti o comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell'Università.
2. Il Garante che, nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi atti o comportamenti per i quali possa configurarsi una responsabilità disciplinare, penale o profili di violazione del Codice etico e di comportamento, interrompe senza ritardo l'istruttoria, investendo della questione il Rettore, il quale si avvarrà degli organi preposti allo scopo.
3. Il Garante non interviene o sospende il suo intervento su atti o fatti in riferimento ai quali risultino pendenti procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria o ricorsi amministrativi.
4. Il Garante può proporre soluzioni di tipo conciliativo per la risoluzione delle controversie.

#### **Articolo 5 (Modalità di intervento)**

1. Il Garante può essere interpellato dai soggetti di cui all'art. 4 comma 1 senza particolari formalità, in forma scritta od orale, con tempi e modalità stabilite e rese note dallo stesso Garante. Il Garante non potrà prendere in considerazione le denunce anonime, che verranno distrutte.
2. Il Garante opera nel rispetto dei principi del contraddittorio, della piena accessibilità degli atti istruttori e finali, della trasparenza, dell'efficacia, della proporzionalità e della leale collaborazione, secondo quanto previsto dalla legge e dalla normativa di Ateneo.
3. Il Garante può richiedere notizie, chiarimenti e informazioni alle strutture dell'Ateneo coinvolte nella questione oggetto di accertamento e può altresì consultare e ottenere copia di tutti gli atti e documenti relativi.
4. Il Garante conclude l'istruttoria entro il termine di 30 giorni dalla segnalazione, estensibili di ulteriori 15 giorni laddove l'istruttoria si manifesti particolarmente complessa, e formula per iscritto le conclusioni cui è giunto unitamente ai propri eventuali motivati rilievi, alle osservazioni e proposte. Trasmette quindi dette conclusioni contestualmente all'istante/agli istanti, alle parti interessate e al Rettore per i provvedimenti di competenza.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 comma 2, il Garante è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio e ha il dovere di agire tutelando la riservatezza dell'istante e dei soggetti coinvolti nelle questioni esaminate. Agli stessi doveri è tenuto il personale assegnato che dipende funzionalmente dal Garante.

#### **Articolo 6 (Relazione del Garante)**

1. Il Garante trasmette al Rettore entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione sulla attività svolta nell'anno precedente contenente anche, sulle questioni emerse, eventuali segnalazioni e proposte di modifiche ed integrazioni alle norme vigenti, di miglioramento della organizzazione della didattica, della ricerca e della organizzazione amministrativa di supporto diretto ai suddetti fini istituzionali. Relazioni specifiche su questioni di particolare rilievo possono essere presentate anche in corso d'anno.